Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3501

Determinazione n. 1401 del 19/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "10^ CRONO INDIVIDUALE TROFEO CRAINOX" IN PROGRAMMA IL GIORNO DOMENICA 25 OTTOBRE 2026, AI SENSI DELL'ART.9 E ART. 60 DEL D.LGS 30 APRILE 1992 N.285 E D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N.495 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

PRIMAVERA MARIO

Vista la richiesta presentata dal Sig. Dante Gregorini , per conto del Presidente della A.S.D. Piattella Bike Team con sede in via Flaminia n.159/A – 61043 Cagli (PU), Sig. Alessandro Piattella, quale Organizzatore della gara in oggetto, acquisita agli atti con protocollo n. 39579 del 21/09/2026 con la quale si chiede l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica, in programma DOMENICA 25 OTTOBRE 2026.

VISTO il programma della gara, (documenti conservati agli atti di questa Amministrazione) che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;

PRESO ATTO che la gara interesserà strade comunali e provinciali;

PRESO ATTO che gli Enti proprietari delle strade e/o interessati dal percorso della gara in oggetto, nel territorio di competenza di questa Amministrazione provinciale, sono i seguenti:

-Provincia di Pesaro Urbino.

-Comuni di Piobbico e di Urbania.

-Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale Alta Valle del Metauro

-Polizia Stradale di Pesaro e Urbino

-Questura di Pesaro e Urbino

-Prefettura di Pesaro e Urbino

CONSIDERATO CHE al ricevimento della domanda, sono stati richiesti con p.e.c. n. 39720 del 22/09/2026 da questa Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art.9 c.2 del D.Lgs n.285/1992, i previsti nulla osta e pareri agli Enti proprietari delle strade e/o interessati dal percorso della gara ciclistica in oggetto.

PRESO ATTO che non sono emersi motivi ostativi da parte della Sezione Polizia Stradale di Pesaro, prot.n. 41718 del 08/10/2026.

PRESO ATTO che non sono emersi motivi ostativi da parte della Sezione Polizia Locale Associata Alta Valle del Metauro, per i Comuni di Piobbico e di Urbania, prot.n. 42762 del 15/10/2026.

PRESO ATTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica, da parte della Questura di Pesaro.

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Viabilità di questa Amministrazione provinciale, con le prescrizioni riportate nel prot. n. 40039 del 28/09/2026.

PRESO ATTO che i Comuni/Enti interessati dalla gara ciclistica in oggetto, hanno espresso i propri nulla osta, delegando gli Organizzatori ad assicurare la presenza, lungo il percorso interessato dalla gara, con personale appositamente istruito e dislocato nei punti considerati più critici del tragitto, concordando tali disposizioni con i Comandi di Polizia Locale;

DATO ATTO che per quanto riguarda gli enti interessati che non hanno inviato il nulla osta di propria competenza ci si avvale del silenzio-assenso, come previsto dall'art. 9 del Codice della strada, così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 607 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

VISTO che l'organizzatore sportivo ha depositato agli atti la dichiarazione attestante di aver verificato i percorsi di gara mediante sopralluogo e di considerarli idonei per lo svolgimento della competizione (Rilevandone la compatibilità con i partecipanti così come dichiarato con apposita modulistica depositata agli atti d'ufficio e che non sono emersi elementi o condizioni tali che possano costituire pregiudizio per l'incolumità dei concorrenti partecipanti alla competizione, nonché all'intera carovana, in conformità alle norme vigenti in materia); di rispettare tutte le prescrizioni impartite con la presente autorizzazione, in particolare in merito alla verifica del percorso mediante sopralluogo prima dello svolgimento della gara, per accertarne la mancanza di impedimenti, ostacoli e pericoli, sollevando l'Ente autorizzatore da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni a cose e/o persone causati dalla non perfetta condizione della sede stradale e dalle sue immediate pertinenze.

VISTO il programma della gara allegato all'istanza e constatato che i percorsi interessano strade comunali, provinciali ricadenti all'interno del territorio della Provincia di Pesaro ed Urbino.

DATO ATTO che durante la competizione sarà presente la scorta tecnica ognuno munito del provvedimento abilitativo, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 27 novembre 2002 - G.U. 05 febbraio 2003, n. 29, modificato col Decreto del 19 dicembre 2007, G.U. 06 marzo 2008, n. 56;

DATO ATTO che alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento della competizione con proprio personale Ausiliario Socio Assistenziale specializzato appositamente incaricato;

VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 art.9 – Codice della Strada.

VISTA la Legge Regionale n.23 art.11 del 06-11-2002.

VISTA la Legge n.178 del 30 dicembre 2020, art.1 c.607 (modifica all'art.9 del C.d.S.).

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Art. 124) - (Codice delle assicurazioni private).

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, "Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'art. 5 delle Legge n.241/90.

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto.

VISTO che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 art.27/bis.

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della gara in oggetto, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in seguito indicate.

VISTA la polizza assicurativa stipulata dalla ACSI con la compagnia AMTRUST ASSICURAZIONI n. RCM24012, valida dal 31/12/2025 al 31/12/2026, per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, di cui all'art.9, c.6, D.Lgs 30/4/2002, n.285 e s.mm.ii.

CONSIDERATO CHE la suddetta competizione va autorizzata dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, ente titolato al rilascio del provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs.n.285 del 30.04.1992 e s.mm.ii.,(autorizzazioni per le gare atletiche,ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni), nonché ai sensi della L.R. n. 23 del 06.11.2002 - Art. 11 comma 1, lettera a) in cui viene stabilito che il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, spetta alla Provincia, se esse hanno luogo in Comuni appartenenti a una medesima circoscrizione provinciale.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;

2. di autorizzare il Sig.Alessandro Piattella Presidente della A.S.D. Piattella Bike Team con sede a Cagli, quale Ente Organizzatore della corsa in oggetto, acquisita agli atti con protocollo n. 39579 del 21/09/26 con la quale si chiede l'autorizzazione allo svolgimento della gara in oggetto, lungo il percorso di cui al programma presentato, alla chiusura al traffico veicolare delle strade di competenza di questa Amministrazione provinciale, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- *La validità della presente autorizzazione è subordinata all'emissione del provvedimento interdittivo della competente Prefettura ed eventualmente dei Sindaci dei Comuni interessati, per le strade urbane, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e s.mm.ii.;*
- *La gara deve svolgersi secondo la descrizione contenuta nella documentazione presentata dagli organizzatori, come dichiarato e sottoscritto dal Presidente, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;*
- *L'Associazione organizzatrice deve garantire il rispetto delle prescrizioni impartite dai Comuni coinvolti con i Nulla Osta sopra esplicitati, nonché delle prescrizioni impartite dagli ulteriori enti intervenuti nel procedimento;*

- *L'Associazione organizzatrice deve assicurare il presidio delle intersezioni interessate con proprio personale abilitato, munito di bracciali o corpetti di riconoscimento durante il passaggio dei partecipanti e metta in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di salvaguardia e di segnalazione agli utenti della strada, lungo il tracciato della competizione, attraverso l'intervento di proprio personale, nel numero e secondo le modalità operative idonee a garantirne la pubblica incolumità;*
- *L'Associazione organizzatrice deve provvedere ad effettuare un sopralluogo, prima della competizione, al fine di verificare l'assenza di pericoli od insidie per i partecipanti, accertare l'idoneità del percorso alle esigenze di gara, avvertire i concorrenti di eventuali e particolari condizioni riscontrate, da segnalare agli Enti interessati, sollevando questa Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità, per danni a persone e/o cose causati dalla non perfetta rispondenza della strada e delle sue pertinenze allo svolgimento della suddetta gara ciclistica;*
- *L'Associazione organizzatrice deve impiegare la scorta, espletata da parte di uno degli Organi di Polizia indicati dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico;*
- *L'Associazione organizzatrice deve segnalare agli utenti che impegnano in senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla competizione attraverso l'intervento di personale di scorta tecnica;*
- *L'Associazione organizzatrice deve esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;*
- *L'Associazione organizzatrice dia avviso ai responsabili delle squadre ed a tutti i concorrenti, prima dell'inizio della gara, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;*
- *L'Associazione organizzatrice deve assicurare adeguata assistenza sanitaria al seguito della gara, con presenza del servizio ambulanza e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità;*
- *Sia garantita per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento (D.P.I.); in quest'ultimo caso, il*

personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante segnali convenzionati, non equivoci, conosciuti dai concorrenti.

- *L'Associazione organizzatrice deve accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;*
- *L'Associazione Organizzatrice deve presegnalare, con proprio ed idoneo personale, tutti gli incroci stradali, le rotatorie, i passaggi a livello, le aree di sosta per il pubblico, gli accessi carrabili, i tratti stradali in cui sono presenti restringimenti della carreggiata ed avvallamenti e/o sconnessioni della carreggiata interessata dal percorso, fino al passaggio dell'ultimo concorrente;*
- *L'Associazione Organizzatrice deve presegnalare, con proprio ed idoneo personale, in caso di condizioni meteoriche avverse, fenomeni di "aquaplaning", percolazione di acqua meteorica trasversale all'asse della carreggiata, colature di terra e fango dalle scarpate laterali alla carreggiata, depositi di materiale fangoso all'interno della carreggiata stradale, fino al passaggio dell'ultimo concorrente;*
- *L'Associazione organizzatrice deve dare la massima pubblicità della gara, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;*
- *L'Associazione organizzatrice deve preavvisare l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della gara mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni;*
- *L'Associazione organizzatrice deve garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; la Società organizzatrice deve segnalare immediatamente eventuali danni arrecati alla sede stradale ed alle sue pertinenze;*
- *L'Associazione organizzatrice deve, al termine della gara, immediatamente rimuovere tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il pre-esistente stato dei luoghi;*
- *L'Associazione organizzatrice deve, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico e nel caso la gara interessi tratti di strada in cui si svolgono servizi di trasporti pubblici, dare preavviso di almeno 24 ore alle Aziende di trasporto pubblico;*
- *Il Direttore di corsa od il soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, deve avere copia della presente autorizzazione a bordo del veicolo, per gli eventuali controlli da parte degli organi di Polizia preposti;*
- *L'Associazione organizzatrice deve rispettare le prescrizioni disposte dai Comuni e dagli Enti interessati dalla competizione sportiva in oggetto come meglio sopra descritte nel corpo del presente atto;*

3. di trasmettere copia della presente autorizzazione al Sig.Alessandro Piattella Presidente della A.S.D. Piattella Bike Team, alla Sezione di Polizia Stradale di Pesaro, alla Questura di Pesaro, all'Ufficio Territoriale di Governo di Pesaro, ai comuni ed enti interessati, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'art.9 D.Lgs 30/4/1992, n.285, per i quali provvedimenti questo ufficio esprime il proprio nulla osta.

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il sottoscritto Dirigente e che la documentazione inerente, può essere visionata presso il Servizio Viabilità Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria e e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti del destinatario del presente atto;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione valida per il giorno e le modalità indicate, è sempre revocabile per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

6. di dare atto che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso il Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria";

7. **di dare atto** che, per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line;

8. **di rappresentare**, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.104/2010, che la presente determinazione può essere impugnata con ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Marche entro il termine di decadenza di 30 giorni.

Il Dirigente
TARSI GIAMPIERO

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "10^ CRONO INDIVIDUALE TROFEO CRAINOX" IN PROGRAMMA IL GIORNO DOMENICA 25 OTTOBRE 2026, AI SENSI DELL'ART.9 E ART. 60 DEL D.LGS 30 APRILE 1992 N.285 E D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N.495 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA .

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3501 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 19/10/2026

Il responsabile del procedimento
TARSI GIAMPIERO
sottoscritto con firma elettronica